

Consulte dei cittadini

(Art.8 T.U.18 agosto 2000,n.267- Titolo III Capo I artt.27-28-29-30-31 dello Statuto Comunale)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme in rapporto alla composizione e al funzionamento delle consulte dei cittadini, al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini stessi all'attività dell'amministrazione comunale, secondo i principi dell'art.8 T.U.18 agosto 2000, n.267 e dello Statuto Comunale(titolo III capo I artt. 27-28-29-30-31).

Art.2 - Istituzione delle consulte.

1. Sono istituite le seguenti Consulte a carattere permanente:
 1. Consulta per le politiche giovanili(forum dei giovani).
 2. Consulta per le politiche femminili(forum delle donne).
 3. Consulta per le politiche culturali, lo spettacolo, lo sport ed il tempo libero.
 4. Consulta per le politiche sociali.
 5. Consulta per le attività economiche e produttive.

Art.3- Composizione delle consulte.

1. La Consulta dei cittadini è composta, oltre che dal Sindaco o da suo delegato, che la presiede:
 - a. da cittadini che, svolgendo attività nel campo di interesse specifico della consulta,intendano prestare la propria collaborazione volontaria;
 - b. da rappresentanti delle associazioni costituite nell'ambito del territorio comunale e riconosciute per la loro specifica attività;
 - c. da rappresentanti delle varie formazioni sociali, siano esse organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di categoria o cooperative che operano nel settore di interesse della consulta.

Art.4- Nomina delle Consulte.

1. Al fine di garantire un proficuo lavoro, le Consulte sono composte da non meno di 10 e da non più di 20 membri, oltre il Sindaco o suo delegato.
2. I membri delle Consulte sono nominati dal Sindaco fra i cittadini che hanno i requisiti previsti dall'art.3.
3. Oltre ai componenti di cui al comma 1 del presente articolo, delle Consulte istituite fanno parte 2 Consiglieri Comunali, uno eletto dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza.

Art. 4 - Organi della Consulta.

1. L'organo fondamentale è l'Assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella prima adunanza, un Segretario.
2. In caso di assenza del segretario, di volta in volta, può essere nominato un suo sostituto.

Art. 5 - Convocazione delle Consulte.

1. Il Presidente della consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.
2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine dei giorno, devono essere inviati di norma tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. La consulta può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero un terzo dei Consiglieri Comunali in carica.
4. Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione le sedute sono valide, qualunque sia il numero dei presenti.
5. Su decisione dell'Assemblea le sedute possono essere aperte al pubblico.

Art. 6 - Ordinamento delle consuete

1. E' in facoltà delle Consulte darsi un ordinamento interno per regolare i rapporti fra i propri membri e la programmazione dei lavori.

Art. 7 - Attribuzioni delle Consulte

1. Le Consulte dei cittadini hanno le seguenti attribuzioni:
 - o fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale o della Giunta, in ordine alle problematiche attinenti al proprio settore di competenza;
 - o formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività; - chiedere emendamenti o modifiche di atti deliberativi;
 - o sollecitare risposte;
 - o suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
 - o richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività;
2. Il contenuto dell'attività consultiva di cui al comma precedente non è vincolante per l'amministrazione.

Art. 8 - Deliberazioni delle Consulte

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente, dallo stesso segretario e dal componente più anziano per età della consulta.

Art. 9 - Risorse organizzative

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte strutture e personale adeguati alle esigenze organizzative, allo scopo di rendere effettivo il ruolo di partecipazione.
2. Gli Uffici sono obbligati a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei

compiti di competenza della consulta. A tal fine i responsabili delle strutture, se invitati, parteciperanno ai lavori delle stesse.

Art. 10 - Durata

1. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo è divenuto esecutivo.